

Decisione n. 21 del 26 giugno 2024

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) per il tramite Avv. (OMISSIS) – (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25, comma 4 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. (202416262)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 09/05/2024, trasmessa via *pec* e acquisita da questo Ufficio al protocollo n.370 del 10/05/2024, con la quale il Sig. (OMISSIS), per il tramite dell'Avvocato (OMISSIS), ha chiesto, ai sensi dell'art.25 comma 4 della L. 241/90, il riesame del denegato accesso da parte del (OMISSIS), frapposto alla propria istanza del 26/04/2024 volta a prendere visione ed estrarre copia di atti relativi ad incarichi dirigenziali del richiedente.

DATO ATTO:

- che l'istante ha specificato di vantare un interesse qualificato poiché i documenti richiesti (contratti) hanno rilevanza a fini difensivi per motivi di giustizia e per esigenze connesse alla sua difesa relativa ad un procedimento giurisdizionale;
- che la Corte d'Appello (OMISSIS) - Sezione Lavoro, con propria ordinanza pronunciata nella causa iscritta al n. (OMISSIS)., vertente tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ha disposto l'acquisizione della documentazione in oggetto, in quanto utile elemento di valutazione, demandandola alla "*parte più diligente*" della controversia.

RICHIAMATA la normativa vigente ed in particolare il comma 7 dell'art 24, di cui alla legge n. 241 del 1990 nel quale viene sancito che "*deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici*";

RITENUTO di dover procedere in via preliminare alla verifica della ammissibilità del ricorso con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

CONSIDERATO CHE la richiesta formalizzata dall'istante è tesa ad ottenere i seguenti documenti:

- *Contratto di nomina del Dirigente Tecnico (OMISSIS) cui rinvia il punto 3 a pag. 2 della Determina n. 500 del 18 agosto 2008;*
- *Contratto di nomina del Dirigente Tecnico (OMISSIS) cui si fa riferimento a pag. 2 della Determinazione n. 873 del 18 dicembre 2008;*

- *Contratto di nomina del Dirigente Tecnico (OMISSIS) cui si fa riferimento alle pagg.2 e 3 della Determinazione n. 484 del 29 giugno 2009.*

PRESO ATTO CHE il (OMISSIS), in data 08/05/2024 – prot n. 4587 – ha inviato al richiedente i seguenti documenti:

- Contratto a tempo del 28/02/20214;
- Determina 484 del 29/06/2009;
- Determina n. 500 del 18/08/2008;
- Determina n.873 del 18/12/2008.

VISTA la nota prot. n. 528 del 07/06/2024 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha invitato il predetto Consorzio a fornire le ragioni ostantive al rilascio della richiesta documentazione nel termine di 20 giorni.

CONSIDERATO che con la medesima nota, è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 20 giorni.

VISTA la nota prot. n. 6646 del 24/06/2024 acquisita da questo Ufficio in data 25/06/2024 al prot col n. 634 con la quale il (OMISSIS), nel riscontare la richiesta di riesame rivolta a questa Difesa Civica, ha comunicato, tra l'altro, che:

- *“I soli atti che il (OMISSIS). detiene e che ha già osteso sono:*
 1. *Determina del Presidente e A.D. n. 500 del 18/08/2008 di attivazione di tre dirigenze;*
 2. *Determinazione n.873 del 18/12/2008: Organizzazione aziendale – Proroga a termine – Conferimento incarichi dirigenziali.*
 3. *Determinazione n 484 del 29/09/2009: Organizzazione aziendale – Proroga a termine – Conferimento incarichi dirigenziali;*
 4. *Contratto a tempo determinato e pieno del 28/02/2014”*
- *“Non risulta esistente nessun altro atto, documento, contratto stipulato inter partes ovvero materiale anche di matrice procedimentale pertinente il rapporto di lavoro dell'istante, e dunque il CAM S.p.A. allo stato non detiene, a qualsiasi titolo, alcuna ulteriore documentazione oltre a quella già trasmessa [...];*

PRESO ATTO CHE il (OMISSIS) ha dichiarato che gli ulteriori documenti richiesti dall'istante non risultano esistenti;

RILEVATO che il (OMISSIS) ha riscontrato la nota della Difesa Civica del 07/06/2024 solo il 24/06/2024, ovvero due giorni prima della scadenza del termine per assumere la decisione e, pertanto, non è stato possibile svolgere le ulteriori attività ed approfondimenti *ex lege* previsti.

RICHIAMATA la giurisprudenza in materia la quale ritiene che:

“E' rigettata l'istanza di riesame volta a ottenere estrazione e copia di documenti inesistenti, introvabili e non formati (T.A.R. Lazio, Latina,19 dicembre 2020, n. 485; T.A.R. Puglia, Lecce, sez



II, 5 novembre 2019, n. 1700: T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 novembre 2018, n. 1865; Cons. Stato, sez VI, 15 maggio 2017, n. 2269), *ma va accolta, sussistendone i presupposti, limitatamente alla domanda di accertamento del diritto di accesso, salva restando, in ogni caso, la segnalazione alla Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 51 e ss. del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, per la verifica di eventuali responsabilità*”;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l’istanza di riesame del denegato accesso documentale presentata dal Sig. (OMISSIS) per il tramite Avv. (OMISSIS) è **RIGETTATA** per le motivazioni richiamate in premessa;
- la presente Decisione è comunicata a cura dell’Ufficio all’Istante e al (OMISSIS).

Il Difensore Civico Regionale
(Avv. Umberto Di Primio)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.